

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 429 del 9 ottobre 2020.

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 7, commi 4 e 5 – Esenzione pagamento bollo auto anno 2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale 2020/2022” ed, in particolare, l'art.7, commi 4 e 5 e l'art. 24, comma 5;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” ed, in particolare, l'art. 41 “Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” che modifica l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTA la nota prot. n. 6320 dell'8 ottobre 2020 e atti acclusi, con la quale



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

l'Assessore regionale per l'economia trasmette, condividendola, la proposta nota prot. n.14135, di pari data, del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, concernente: “Articolo 7, commi 4 e 5 legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, – Esenzione pagamento bollo auto anno 2020”;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n.14135/2020 il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, dopo una prima esposizione in ordine ai contenuti dei richiamati artt. 7, commi 4 e 5 e 24, commi 5 e 6, della l.r. n.9/2020, rappresenta che: qualora la minore entrata derivante dall'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali di cui all'articolo 7, comma 3, della citata l.r. n. 9/2020 sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui all'art.24, comma 5, lettera d) (27.312 migliaia di euro) e, al riguardo, il medesimo Dipartimento ha richiesto al Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'importo necessario per dare copertura alla disposizione di cui all'art. 7, comma 3, della l.r. n.9/2020; al fine di dare attuazione alla predetta norma di copertura, l'articolo 24, comma 5, della l.r. n.9/2020 prevede l'emanazione di una deliberazione della Giunta regionale che fissi criteri e modalità anche per le risorse di cui alla lettera d) del comma in parola; sulla base delle stime effettuate, la copertura prevista per l'esenzione dal pagamento del bollo auto 2020 non risulta sufficiente a garantire il beneficio a tutti i contribuenti aventi diritto, infatti, a fronte di un gettito fiscale di circa € 126.000.000,00 per i veicoli interessati dall'esenzione, la copertura prevista dall'articolo 24, comma 5, lett.d), di euro 27.312.000,00 risulta incapiente e, pertanto, lo



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

stesso Dipartimento ha ritenuto necessario determinare due ipotesi alternative di criteri e modalità di attribuzione delle esenzioni dal pagamento del bollo auto in argomento, descritte dettagliatamente nella predetta nota prot. n. 14135/2020 e integralmente richiamate nella presente deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, evidenziando che la prima ipotesi sembrerebbe più coerente con la *ratio legis*;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n.14135/2020 il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, rappresenta, altresì, che per la prima ipotesi i criteri da seguire sarebbero i seguenti: l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 4, della più volte citata l.r. n.9/2020 sarebbe riconosciuta secondo l'ordine del reddito più basso tra coloro che hanno presentato istanza, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e, a parità di reddito, si terrebbe conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, nonchè l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 5, sarebbe riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza, mentre per la seconda ipotesi l'unico criterio da seguire sarebbe quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando che, per entrambe le ipotesi, i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 2020 avranno diritto al relativo rimborso, previa presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'esenzione, nel rispetto dei criteri stabiliti;

CONSIDERATO che, sempre nella predetta nota prot. n.14135/2020 il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito rappresenta, in particolare, che al fine di dare conoscenza dell'iniziativa con un congruo lasso di tempo, risulta opportuno stabilire, come data di apertura

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

della procedura di invio delle istanze, il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione e, come data di fine, il quindicesimo giorno dalla data di apertura;

RITENUTO di approvare, in ordine ai criteri e alle modalità per l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020, di cui all'art.7, commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, la prima ipotesi nei termini specificati di cui alla nota prot. n.14135 dell'8 ottobre 2020 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, in ordine ai criteri e alle modalità per l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020 di cui all'art.7, commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, la prima ipotesi nei termini in premessa specificati, in conformità alla nota prot.n.14135 dell'8 ottobre 2020 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 6320 dell'8 ottobre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI


MUSUMECI

ER

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Il Vicepresidente
Assessore dell'Economia



Palermo, 8.10.2020
N° prot. 6320

Oggetto: Articolo 7, comma 4 e 5, della legge regionale 12. maggio 2020, n. 9 - Esenzione pagamento bollo auto anno 2020.

Alla Segreteria di Giunta

E p.c.

Al Dipartimento regionale delle
Finanze e del credito

Per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, si allega la nota prot. n. 14135 del 8/10/2020 del dipartimento regionale delle Finanze e del credito, relativa all'oggetto.

D'ordine dell'Assessore dell'Economia
il Capo di Gabinetto
Mario Parlavecchio

8/10/2020 St. 3
A



Regione Siciliana


ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO 5 - TASSA AUTOMOBILISTICA

Via Notarbartolo 17, 90141 - Palermo

dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it



Prot. n. 14135

Palermo, li 08/10/2020

OGGETTO: Articolo 7, comma 4 e 5, della legge regionale 12. maggio 2020, n. 9 – Esenzione pagamento bollo auto anno 2020.

ALL'ASSESSORE ALL'ECONOMIA

Con nota prot.n.13637 del 29/09/2020, concernente la proposta di delibera indicante le proposte attuative dell'esenzione del pagamento del bollo auto di cui all'art.7 della L.R.9/2020, è stato indicato come termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'esenzione in argomento il periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

Al riguardo, nella considerazione che la Giunta non ha ancora deliberato sulla suddetta proposta trasmessa alla Segreteria di Giunta con nota assessoriale del 29/09/2020 prot. n. 6062, al fine dare conoscenza dell'iniziativa con un congruo lasso di tempo, si ritiene opportuno considerare come data di apertura della procedura di invio delle istanze il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera, in luogo del 15 ottobre 2020 previamente indicato, e di conseguenza, come data di fine il quindicesimo giorno dalla data di apertura, in luogo del 31 ottobre 2020 previamente indicato.

Si riporta di seguito la relazione modificata secondo le sovraesposte considerazioni.

RELAZIONE

L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020), prevede al comma 4 l'esenzione, per l'anno 2020 della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro.

Il successivo comma 5 estende l'esenzione a tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

In ordine alla relativa copertura delle predette esenzioni, l'articolo 24, comma 5, lettera d della L.r. n. 9/2020 prevede *minori entrate stimate, per l'esercizio finanziario 2020, nel limite massimo di 27.312 migliaia di euro (Titolo I - Tipologia 101 - capitolo 1218).*

Tuttavia, il successivo comma 6 prevede che qualora la minore entrata derivante dall'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali di cui all'articolo 7, comma 3, della L.r. n. 9/2020 sia accertata in misura superiore all'importo di 5.580 migliaia di euro per l'anno 2020, la parte eccedente è compensata con una riduzione di pari importo della somma complessiva di cui al comma 5 - lettera d- (27.312 migliaia di euro).

In merito, il Dipartimento finanze e Credito ha richiesto al competente Dipartimento dell'Ambiente e del territorio l'importo necessario per dare copertura alla disposizione di cui all'articolo 7 comma 3 L.r. 9/2020 la cui eccedenza oltre l'importo di euro 5.580.000,00 sarà decurtato dalle risorse indicate al sopra menzionato articolo 24, comma 5 - lettera d.

Al fine di dare attuazione alla predetta norma di copertura, l'articolo 24, comma 5, della L.r. 9/2020 prevede l'emanazione di una delibera di Giunta regionale che fissi criteri e modalità anche per le risorse di cui alla lettera d) del comma in esame.

E' il caso di rilevare che, sulla base delle stime di seguito effettuate e riportate, la copertura prevista per l'esenzione dal bollo auto 2020 non risulta sufficiente a garantire il beneficio a tutti i contribuenti aventi diritto.

Considerato infatti che per i veicoli interessati all'esenzione corrisponde un gettito fiscale di circa € 126.000.000 ne discende che la copertura prevista dall'articolo 24 co. 5 lett. d) di euro 27.312.000 risulta incapiante.

Si rende necessario, pertanto, determinare le seguenti due ipotesi alternative di criteri e modalità di attribuzione delle esenzioni del bollo auto in argomento da sottoporre, in caso di condivisione della S.V., all'approvazione della Giunta rappresentando che la prima ipotesi sembrerebbe più coerente con la ratio legis.

Per la prima ipotesi, di seguito dettagliatamente descritta, si seguono i seguenti criteri:

- L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 4, sarà riconosciuta secondo l'ordine del reddito più basso tra coloro che hanno presentato istanza fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e, a parità di reddito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 5, sarà riconosciuta a seguito di presentazione di apposita istanza.

Per la seconda ipotesi, di seguito dettagliatamente descritta, si segue come unico criterio quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Resta inteso che, per entrambe le ipotesi, i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 2020 avranno diritto al relativo rimborso previa presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'esenzione nel rispetto dei criteri stabiliti.

PRIMA IPOTESI

Criteri e modalità per l'ottenimento dell'esenzione del pagamento del bollo auto anno 2020 di cui all'articolo 7 commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.

ART.1

Oggetto e requisiti

1. L'articolo 7, comma 4, prevede per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro.

I soggetti beneficiari di cui alla norma in oggetto sono:

proprietari di autovetture fino a 53 kw e aventi reddito non superiore a 15.000,00 euro

proprietari di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 e aventi reddito non superiore a 15.000,00 euro.

2. L'articolo 7, comma 5, dispone che *“Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile”*

ART.2

Modalità determinazione esenzione

L'esenzione è concessa nel limite massimo delle risorse disponibili.

ART.3

Richiesta e riconoscimento del contributo di cui all'articolo 7, comma 4, della L.r. n. 9/2020

1. Per il riconoscimento dell'esenzione del bollo auto relativo all'anno 2020 di cui all'articolo 7, comma 4, della L.r. n. 9/2020 dovrà essere presentata, dalle ore 09.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sino e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione delle istanze, istanza con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana in cui si dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione del reddito, dei KW dell'autovettura e dell'anno di immatricolazione.

All'istanza devono essere allegati:

- copia della carta di circolazione;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del proprietario dell'autovettura, ovvero autodichiarazione dei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione;
- copia di valido documento di riconoscimento del proprietario dell'autovettura e del codice fiscale;
- i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 2020 devono, altresì, allegare la ricevuta del pagamento e la richiesta di rimborso;
- ogni altra documentazione indicata nel modello di presentazione e nelle relative istruzioni.

2. Le istanze, pena lo scarto delle stesse, devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'esenzione bollo 2020, che sarà indicato nelle istruzioni rinvenibili sul sito della Regione Siciliana. I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.

3. Il riconoscimento dell'esenzione sarà effettuato secondo l'ordine del reddito più basso tra coloro che hanno presentato istanza fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e, a parità di reddito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Entro i successivi venti giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, è comunicato tramite pubblicazione, sul sito della Regione Siciliana, l'elenco delle istanze accolte o denegate, che costituisce comunicazione ufficiale.

I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 2016/679 ed in coerenza con le norme vigenti in materia.

ART.4

Richiesta e riconoscimento del contributo di cui all'articolo 7, comma 5, della L.r. n. 9/2020

1. Per il riconoscimento dell'esenzione del bollo auto relativo all'anno 2020 di cui all'articolo 7, comma 5, della L.r. n. 9/2020 dovrà essere presentata, dalle ore 09.00 del settimo giorno successivo alla data di

pubblicazione della presente delibera sino e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione delle istanze, istanza con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana in cui si dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione dell'iscrizione negli appositi registri.

All'istanza devono essere allegati:

- copia della carta di circolazione;
- copia di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale *pro tempore* dell'associazione, nonché copia del C.F./partita iva;
- copia iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito o copia iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante l'uso esclusivo dei veicoli per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile;
- i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 2020 devono, altresì, allegare la ricevuta del pagamento e la richiesta di rimborso;
- ogni altra documentazione indicata nel modello di presentazione e nelle relative istruzioni.

2. Le istanze, pena lo scarto delle stesse, devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'esenzione bollo 2020, che sarà indicato nelle istruzioni rinvenibili sul sito della Regione Siciliana. I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.

3. Entro i successivi venti giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, è comunicato tramite pubblicazione, sul sito della Regione Siciliana, l'elenco delle istanze accolte o denegate, che costituisce comunicazione ufficiale.

I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 2016/679 ed in coerenza con le norme vigenti in materia.

ART. 5

Monitoraggio e sanzioni

1. Il riconoscimento dell'esenzione è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:

- a) qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della l.r. 12 maggio 2020 n. 9;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal presente atto o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;
- c) negli altri casi previsti dalle norme vigenti.

2. Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede a comunicare la revoca del beneficio dell'esenzione ed al recupero dell'omesso pagamento della tassa auto maggiorata di interessi e sanzioni

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per la tassa automobilistica.

4. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art.7, commi 4 e 5 della L.r.n.9/2020

5. I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito. La popolazione di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dalle istanze ammesse al beneficio. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% della popolazione di riferimento. Il campione, rappresentativo della predetta popolazione di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti e di veicoli.

La giunta autorizza il Dipartimento Finanze e Credito ad inserire nel modello e nelle istruzioni le modifiche e/o integrazioni discendenti da modifiche normative all'art7 della L.r. 9/2020.

SECONDA IPOTESI

Criteri e modalità per l'ottenimento dell'esenzione del pagamento del bollo auto anno 2020 di cui all'articolo 7 commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.

ART.1

Oggetto e requisiti

1. L'articolo 7, comma 4 e 5, prevede per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro.

I soggetti beneficiari di cui alla norma in oggetto sono:

proprietari di autovetture fino a 53 kw e aventi reddito non superiore a 15.000,00 euro

proprietari di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 e aventi reddito non superiore a 15.000,00 euro.

2. L'articolo 7, comma 5, dispone che *“Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile”*

ART.2

Modalità determinazione esenzione

L'esenzione è concessa nel limite massimo delle risorse disponibili.

ART.3

Richiesta e riconoscimento del contributo di cui all'articolo 7, comma 4, e 5, della l.r. n. 9/2020

1. Per il riconoscimento dell'esenzione del bollo auto relativo all'anno 2020 di cui all'articolo 7, comma 4 e 5, della l.r. n. 9/2020 dovrà essere presentata, dalle ore 09.00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sino e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione delle istanze, istanza con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento delle Finanze e del Credito, disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana in cui si dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4 e 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni con l'indicazione del reddito, dei KW dell'autovettura, dell'anno di immatricolazione e dell'iscrizione negli appositi registri. All'istanza devono essere allegati:

-copia della carta di circolazione;

-copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del proprietario dell'autovettura, ovvero autodichiarazione dei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione; per le esenzioni ex art. 7, comma 4, della l.r. n.9/2020;

-copia di valido documento di riconoscimento del proprietario dell'autovettura e del codice fiscale per le esenzioni ex art. 7, comma 4, della l.r. n.9/2020;

- i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 2020 devono, altresì, allegare la ricevuta del pagamento e la richiesta di rimborso;

- copia di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale pro tempore dell'associazione nonché copia del C.F./partita iva per le esenzioni ex art. 7, comma 5, della L.r. n.9/2020;
 - copia iscrizione nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito o copia iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile per le esenzioni ex art. 7, comma 5, della L.r. n.9/2020;
 - dichiarazione attestante l'uso esclusivo dei veicoli per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile per le esenzioni ex art. 7, comma 5, della L.r. n.9/2020;
 - ogni altra documentazione indicata nel modello di presentazione e nelle relative istruzioni.
2. Le istanze, pena lo scarto delle stesse, devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'esenzione bollo 2020, che sarà indicato nelle istruzioni rinvenibili sul sito della Regione Siciliana. I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.
 3. Il riconoscimento dell'esenzione, qualora le risorse stanziare non dovessero essere sufficienti, sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
 4. Entro i successivi venti giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, è comunicato tramite pubblicazione, sul sito della Regione Siciliana, l'elenco delle istanze accolte o denegate, che costituisce comunicazione ufficiale.
- I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE 2016/679 ed in coerenza con le norme vigenti in materia.

ART. 4

Monitoraggio e sanzioni

1. Il riconoscimento dell'esenzione è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:
 - a) qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della L.r. 12 maggio 2020 n. 9;
 - b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal presente atto o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;
 - c) negli altri casi previsti dalle norme vigenti.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede a comunicare la revoca del beneficio dell'esenzione ed al recupero dell'omesso pagamento della tassa auto maggiorata di interessi e sanzioni
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per la tassa automobilistica.
4. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art.7, commi 4 e 5 della L.r.n.9/2020
5. I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito. La popolazione di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dalle istanze ammesse al beneficio. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% della popolazione di riferimento. Il campione, rappresentativo della predetta popolazione di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti e di veicoli.

La giunta autorizza il Dipartimento Finanze e Credito ad inserire nel modello e nelle istruzioni le modifiche e/o integrazioni discendenti da modifiche normative all'art7 della L.r. 9/2020.

Dirigente del Servizio 5 Il dirigente del Servizio 2
Rosanna Schimone Giancarlo Sciuto

Dirigente Generale
Benedetto Mineo